



COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Reg.Delib.

COPIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **21.00**, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

| | PRESENTI/ASSENTI |
|----------------------|-------------------------|
| DELLA ROSA ANDREA | Presente |
| BELLI GIORGIO | Presente |
| BORTOLUSSI MARCO | Presente |
| BROGGINI ALFIO | Presente |
| TONETTO DEVIS | Presente |
| POLITA ANNALISA | Assente |
| CONSOLARO GIANFRANCO | Presente |
| LA FORTEZZA ANDREA | Presente |
| BRAGONZO SABINA | Presente |
| LONGHINI ERIKA | Presente |
| CRUGNOLA LARA | Assente |

Totale presenti n. 9 Totale assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Diego Barberis.

Il Sig. Andrea Della Rosa - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 18.03.2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Atteso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la legge 147/2013 ha, inoltre, anticipato l'applicazione a regime dal 2014 e ha introdotto l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati classificati nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché dei seguenti immobili:

- a) delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) da un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Preso atto che con l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 228/2012 è stata soppressa l'attribuzione allo stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali disposta dall'art. 13, comma 11, del decreto legge 201/2011;

Considerato, inoltre, che con l'art. 1, comma 380 lettera f), della suddetta legge 228/2012 è stata prevista l'attribuzione allo Stato dell'intero gettito IMU sugli immobili a

destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi del comma 677, art. 1, della legge 147/2013 la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità) il quale prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli per i comuni elencati nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, tra i quali vi è anche il Comune di Crosio della Valle;

Vista la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) che sblocca per l'anno 2019 la possibilità di aumentare i tributi e le aliquote relative alle imposte ed alle addizionali;

Rilevato che occorre determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi per l'anno 2019;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019 che stabilisce l'ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale testualmente recita *“A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Acquisito sul presente provvedimento, ex art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'area contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019:

| Tipologia imponibile | Aliquota |
|--|---------------|
| Abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) | 4,0 per mille |
| Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato | 4,0 per mille |
| Altri fabbricati | 9,0 per mille |
| Aree fabbricabili | 9,0 per mille |

- 3) di stabilire, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, la detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto.

Proposta n. 9 del 18.02.2019

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2019**

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA CONTABILE, esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

Crosio della Valle, 18.02.2019

IL RESPONSABILE
ANNA ANTONICCI

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Andrea Della Rosa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Diego Barberis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69).

Li, 15.04.2019
DELL'AREA

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
F.to Dr.Diego Barberis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000:

- E' decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs. 267/2000
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000**

Li, 18.03.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
F.to Dr.Diego Barberis

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 15.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE